



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Prot.nr.557/B.11926.10089.D.71(1)

Roma, 31 luglio 2003

OGGETTO : Istituti di vigilanza privata. Centrali operative.  
Quesito.

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
(Rif. n.152/Sett.2-Sez.1 del 7.7.2003)

ASCOLI PICENO

ALL'UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI  
(Rif. N.1356/1 sett. del 28.5.2003)

ROVIGO

e, p.c.

AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

Con le note sopra distinte cedesti Uffici hanno chiesto il parere di questo Dipartimento in ordine alla necessità di richiedere agli istituti di vigilanza di attivare sempre una sede operativa nella provincia, ovvero se si possa consentire, anche alla luce del parere del Consiglio di Stato nr.3782/2002, che gli istituti svolgano la propria attività facendo capo a centri operativi posti in province diverse.

Al riguardo non si può che ribadire l'orientamento espresso con la ministeriale nr.559/C.14094.10089.D49(9) del 3.12.1999, laddove, nel consentire la possibilità per le imprese di vigilanza di avvalersi di apparecchiature di teleallarme ubicate in province diverse da quelle nelle quali operano, si è però ribadita la necessità dell'attivazione di una sala operativa che insista sul territorio nel quale si disimpegna l'attività.

Infatti, l'attivazione della sala operativa consente all'Autorità di pubblica sicurezza di espletare agevolmente la dovuta opera di controllo sui servizi svolti dagli istituti di vigilanza privata. Essa inoltre funge da supporto e coordinamento operativo sia per l'attività dell'istituto, sia per la sicurezza delle guardie particolari giurate da esso dipendenti.

Ma soprattutto preme sottolineare che l'attivazione di una idonea ed efficiente sala operativa deve essere considerata un adempimento fondamentale ai fini della valutazione della sussistenza del requisito della capacità tecnica previsto dall'art.136 TULPS in capo al soggetto titolare della licenza. Il possesso di detto requisito, infatti, si desume anche dall'esame dell'apparato organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto.



# Ministero dell'Interno

Peraltro, la previsione di eccezioni a questo principio generale presta il fianco a possibili censure per gli innegabili riflessi che essa presenterebbe sotto il profilo tariffario e della concorrenza con altri istituti che hanno attivato in tutte le province ove sono autorizzati un idoneo centro operativo

Per quel che concerne, infine, il richiamo al recente parere del Consiglio di Stato in materia di telesorveglianza degli Uffici postali, si deve osservare che lo stesso non appare congruente in quanto il citato parere inerisce la fattispecie del privato che destina guardie particolari giurate alla custodia dei propri beni mobili e immobili, ai sensi dell'art.133 T.U.L.P.S. - ed in particolare la possibilità prevista dall'art. 252 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. che una guardia giurata possa vigilare su beni dello stesso proprietario collocati in province diverse - e non l'ipotesi, prevista dal successivo art.134 del Testo Unico, del privato che esercita attività di vigilanza per conto terzi.

I casi sottoposti all'attenzione di questo Dipartimento da cedesti Uffici con le note che si riscontrano rientrano in quest'ultima tipologia e, pertanto, ad essi non può essere applicato il principio fissato dal Consiglio di Stato nel parere in questione, ma debbono essere valutati alla luce del consolidato orientamento di questo Dipartimento, espresso con la citata nota del 3.12.1999.

Tanto si rappresenta quale contributo per le determinazioni di codesti Uffici Territoriali

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
(CAZZELLA)